

Allegato "L" al rep.n. 33121/16907-----

-----STATUTO-----

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI-----

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE-----

E' costituita l'"Associazione nazionale di categoria tra le imprese produttrici di energia elettrica da bioliquidi di taglia superiore a 1 MW", in forma abbreviata "ANPEB". -----

L'Associazione ha sede legale presso lo Studio del Dott. Guenzani in Milano, Via Petrarca, 15. -----

L'Associazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.-----

ART. 2 - SCOPI-----

L'associazione ha per scopo:-----

a) favorire e promuovere la rappresentatività e la tutela dell'attività di produzione di energia elettrica da bioliquidi;-----

b) rappresentare gli interessi delle imprese associate ("Soci") presso istituzioni nazionali e comunitarie;-----

c) svolgere, direttamente o indirettamente, ricerche e studi ed altre iniziative su temi di interesse comune;-----

d) promuovere una politica di relazioni industriali partecipativa, intrattenendo rapporti costruttivi con la generalità delle rappresentanze imprenditoriali e sindacali, e di fornire servizi e assistenza ai Soci;-----

e) rappresentare in giudizio gli interessi della categoria dinanzi alle giurisdizioni civili e amministrative. -----

Con delibera dell'Assemblea, assunta all'unanimità dei votanti, l'Associazione può estendere i propri scopi anche ad altre materie. -----

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.-----

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.-----

TITOLO II - SOCI-----

ART. 3 - ADESIONE-----

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci effettivi, le imprese produttrici di energia elettrica da bioliquidi che detengano impianti di taglia superiore a 1MW. ----

L'ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto.-----

I rappresentanti dei Soci dell'Associazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.-----

Le domande vengono approvate dall'Assemblea con un quorum di 3/4 dei voti complessivi. Contro la deliberazione negativa dell'Assemblea è possibile ricorrere ai Proibiviri, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. -----

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di

accettazione della domanda di adesione.-----

ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI-----

I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione. -----

Gli stessi Soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi dell'Associazione.-----

L'adesione ha la durata di due anni e in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.-----

L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il trenta giugno di ciascun anno con lettera raccomandata A.R.; per quanto riguarda il pagamento dei contributi, la disdetta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.-----

I Soci sono tenuti a comportarsi con correttezza, lealtà e probità nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e si impegnano pertanto a:-----

i) rispettare tutte le disposizioni emanate dall'Associazione in base al presente Statuto;-----

ii) fornire le informazioni non commercialmente sensibili o riservate, che siano richieste dall'Associazione ai fini del perseguimento degli scopi associativi;-----

iii) informare l'Associazione di eventuali novità legislative o regolamentari o di iniziative che possano essere di utilità per la medesima.-----

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di adesione, individuata dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo in modo tale da garantire un adeguato rapporto tra capacità contributiva ed oneri sostenuti.-----

ART. 5 - SANZIONI-----

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:-----

a) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione; -----

b) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione -----

c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

d) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo. -----

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.-----

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. -----

Il ricorso non ha effetto sospensivo.-----

ART. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO-----

La qualità di Socio si perde:-----

a) per disdetta da parte del Socio;-----

b) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir

meno dei requisiti di cui al presente Statuto;-----
c) per scioglimento dell'Associazione aderente
all'Associazione;-----
d) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro
grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente
statuto.-----

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea dei Soci;-----
- b) il Comitato Esecutivo;-----
- c) il Presidente;-----
- d) il Collegio dei Revisori contabili, se l'Assemblea ne de-
libera la costituzione; -----
- e) i Proviviri.-----

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI-----

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti di tutti i
Soci o da loro delegati.-----

Ciascun rappresentante dei Soci disporrà di un numero di vo-
ti da 1 a 3 definito in proporzione all'ammontare delle quo-
te associative versate.-----

ART. 9 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno una
volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Pre-
sidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi com-
ponenti. -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di assenza,
di impedimento o di sua inerzia, dal componente più anziano
d'età del Comitato Esecutivo, con posta elettronica o altro
mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della
data dell'adunanza.-----

In caso di urgenza può essere convocata con posta elettroni-
ca, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'a-
dunanza.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione
degli argomenti da trattare, compresi quelli indicati dai
componenti che hanno fatto richiesta di convocazione.-----

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando siano
presenti in prima convocazione Soci che rappresentino almeno
2/3 dei voti.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita
quando siano presenti Soci che rappresentino almeno la metà
dei voti. -----

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci potranno tenersi anche
per teleconferenza o video conferenza, a condizione che il
Presidente si accerti direttamente dell'identità degli in-
tervenuti a distanza.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti,
tenendo conto degli astenuti; in caso di parità prevale il

voto di chi presiede, fatti salvi i casi in cui il presente statuto richieda una diversa maggioranza.-----

Per l'elezione del Presidente, l'Assemblea delibera con un quorum di 4/5 dei voti complessivamente assegnati ai Soci.--

A partire dal quarto scrutinio sarà eletto il candidato che conseguirà la maggioranza dei voti complessivamente assegnati ai Soci.-----

Per l'elezione dei componenti del Comitato Esecutivo, ciascun Socio non potrà designare più di un candidato e potrà esprimere un massimo di tre preferenze. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti. --- Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a scrutinio palese, fatta eccezione per quelle relative a persone, le quali sono assunte a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età del Comitato Esecutivo.-----

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto, da un componente designato dall'Assemblea stessa a fungere da segretario, un verbale che sarà sottoscritto da chi presiede e dal segretario. -----

Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere anche i Revisori contabili, se eletti, e i Proviviri dell'Associazione.--

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA-----

Spetta all'Assemblea, secondo le modalità previste dai rispettivi articoli:-----

- . a) eleggere il Presidente;
- . b) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
- . c) deliberare in merito alla costituzione del Collegio dei Revisori contabili ed eleggerne i componenti; -----
- . d) eleggere i Proviviri;
- . e) approvare il bilancio consuntivo, con la relazione su quest'ultimo, redatto dal Comitato Esecutivo; -----
- . f) approvare il bilancio preventivo dell'Associazione;
- . g) approvare i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione proposti dal Comitato Esecutivo; ----
- . h) approvare, su proposta del Comitato Esecutivo, l'ammontare dei contributi che devono essere versati annualmente all'Associazione dalle Imprese e che sono definiti in proporzione al numero di impianti e alla potenza installata di ciascun Socio;-----
- . i) approvare le domande di adesione all'Associazione;
- . l) applicare le sanzioni;
- . m) modificare il presente statuto;
- . n) deliberare in ordine alle spese straordinarie dell'Associazione, su proposta del Comitato Esecutivo, con una maggioranza di 2/3 dei voti complessivamente assegnati ai Soci, eventualmente definendo i criteri per l'allocatione delle medesime a carico dei soli Soci interessati dalle re-

lative attività.-----

. o) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori.-----

ART. 11 - COMITATO ESECUTIVO-----

Il Comitato Esecutivo è composto:-----

a) dal Presidente;-----

d) da 4 esponenti eletti dall'Assemblea;-----

Il Comitato Esecutivo resta in carica per due anni, si riunisce ordinariamente almeno una volta al trimestre e in ogni caso ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.-----

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza, impedimento o inerzia del medesimo, dal componente più anziano d'età, con posta elettronica o altro mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della data dall'adunanza.-----

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato con posta elettronica, fax, o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.-----

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei componenti in carica.-----

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche per teleconferenza o video conferenza a condizione che il Presidente si accerti direttamente dell'identità degli intervenuti a distanza.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.-----

Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, fatta eccezione per quelle relative a persone, le quali sono assunte scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.-----

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età.-----

Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto un verbale che sarà sottoscritto da chi presiede e dal segretario.-----

Funge da segretario il componente più anziano d'età, escluso il Presidente.-----

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO-----

Spetta al Comitato Esecutivo:-----

a) proporre all'Assemblea il nominativo del Presidente;-----

b) stabilire le linee d'azione dell'Associazione, sulla base delle indicazioni eventualmente impartite dall'Assemblea, ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi dell'Associazione stessa;-----

c) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;-----

d) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate

- dall'Assemblea; -----
- e) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; -----
 - f) esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea; -----
 - g) esaminare il bilancio preventivo dell'Associazione; -----
 - h) proporre all'Assemblea la misura dei contributi che devono essere versati annualmente dalle Imprese aderenti all'Associazione; -----
 - i) deliberare in merito all'avvio di azioni legali da parte dell'Associazione davanti a giurisdizioni nazionali civili o amministrative e comunitarie per la tutela degli interessi della categoria; -----
 - l) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori; -----
 - m) nominare i rappresentanti dell'Associazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui l'Associazione è chiamata a partecipare; -----
 - n) costituire o decidere di partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;-----
 - o) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;-----
 - p) delegare a membri del Comitato stesso lo svolgimento di attività specifiche nell'interesse dell'Associazione;-----
 - q) nominare il professionista incaricato di tenere la contabilità dell'Associazione.-----

ART. 13 - PRESIDENTE -----

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo.-----

Nella scelta del Presidente dovrà essere perseguita l'alternanza fra esponenti delle diverse Imprese rappresentate nell'Associazione. -----

Il Presidente dura in carica due anni, salva la possibilità di venire rieletto per un ulteriore biennio. -----

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte alle istituzioni nazionali e comunitarie, ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, e adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.-----

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività. -----

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri

del Comitato Esecutivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.-----

Il Presidente può delegare a componenti del Comitato Esecutivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.-----

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei componenti del Comitato Esecutivo.-----

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.-----

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI-----

L'Assemblea delibera se eleggere e, nel caso, elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati. Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.-----

Ciascun componente dell'Assemblea può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.-----

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente. I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Comitato Esecutivo e all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.-----

I Revisori contabili effettivi possono assistere alle adunanze dell'Assemblea.-----

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.-----

ART. 15 - PROBIVIRI-----

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.-----

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.-----

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano dirette responsabilità d'impresa. -----
 La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione o all'Impresa di appartenenza.-----
 Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti effettivi-----
 Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti del Collegio medesimo.-----
 I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati da Presidente. -----
 Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio, i componenti presenti nominano fra di loro il membro facente funzioni di Presidente.-----
 Il Collegio dei Probiviri opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.-----
 Spetta al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di un solo Socio, la soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione e applicazione del presente Statuto, nonché la decisione su quanto venisse sottoposto al giudizio, ivi comprese le eventuali irregolarità nelle procedure elettive e i ricorsi in merito all'applicazione di sanzioni a carico dei Soci.-----
 Per ogni questione ad esso deferita e nell'espletamento in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.-----
ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE-----
 La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.-----
 Tutte le cariche associative, ad eccezione di quelle di proboviro e di revisore contabile di cui agli artt. 14 e 15 del presente Statuto, sono riservate ai rappresentanti dei Soci.
TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI-----
ART. 17 - FONDO COMUNE-----
 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:-----
 . a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'articolo 4 del presente statuto; -----
 . b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; -----
 . c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; -----
 . d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione. -----
 Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.-----
 Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegna-

zione di quota a valere sul fondo medesimo. -----
In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono
essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, even-
tuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale.-----

ART. 18 - BILANCIO CONSUNTIVO-----

Per ciascun anno solare, su proposta del Comitato Esecutivo,
l'Assemblea approva il bilancio consuntivo. Il documento è
composto da:-----

- a) Stato Patrimoniale;-----
- b) Conto Economico;-----
- c) Rendiconto Finanziario.-----

Il Comitato Esecutivo deve rendere disponibile il bilancio
consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima del-
la data fissata per l'Assemblea. -----

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere
raffrontati con il bilancio preventivo dell'esercizio e con
il consuntivo dell'esercizio precedente.-----

Il Comitato Esecutivo deve rendere disponibile il bilancio
preventivo per ciascun anno solare entro il 31 gennaio
dell'anno di competenza, composto da Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Rendiconto Finanziario.-----

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 19 - MODIFICAZIONI STATUTARIE-----

Le modificazioni dello statuto sono deliberate
dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli
aventi diritto al voto. -----

Per le modifiche del titolo I del presente Statuto è neces-
saria anche l'unanimità dei votanti.-----

Ai Soci i cui rappresentanti in sede di votazione abbiano
dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il di-
ritto di recesso dall'Associazione, da notificare per lette-
ra raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta co-
municazione delle modifiche stesse.-----

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso
ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.-----

ART. 20 - SCIoglimento-----

Quando venga domandato da almeno un terzo dei Soci lo scio-
glimento dell'Associazione, deve essere convocata
un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.-----

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, de-
libera validamente con il voto favorevole di almeno i 4/5
dei voti complessivamente assegnati ai Soci.-----

L'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, nomina uno
o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e sta-
bilisce altresì la destinazione delle eventuali attività pa-
trimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali re-
sidue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni
con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo previsto dalla legge.-----
All'originale firmato:-----
Luigi Gulmanelli - Alessandro Manfredi - Pietro Calò -
Marcello Maio - Davide Salvatore - Valeriano Solaroli - Mas-
simo Linares (L.S.)-----

